

Corte dei conti, sez. giur. Lazio, sent. 30 marzo 2009 n. 486

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
la
Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione
Lazio

composta dai magistrati:

dott. Mario Ristuccia	Presidente
dott. La Cava Pina Maria Adriana	Consigliere
dott. Franco Mencarelli	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui giudizi di responsabilità iscritti al n. 68239/R e n. 68456/R del registro di segreteria, instaurati ad istanza del Procuratore regionale nei confronti di B. G., nato a Ragusa il 1 luglio 1949, assistito e rappresentato dagli avv. L.M. e F.F. presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma via P..

Uditi nella pubblica udienza del giorno 19 febbraio 2009, con l'assistenza del Segretario sig.ra D.M., il Consigliere relatore dott. F.M., gli avv. L.M. e F.F., per il convenuto e il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. M.S.

Visti gli Atti di citazione rispettivamente in data 5 marzo 2008 e 22 aprile 2008.

Visti gli altri atti della causa.

FATTO

A seguito di indagini espletate dalla Capitaneria di Porto - Direzione marittima di Roma in relazione al procedimento per il rilascio di una serie di concessioni demaniali marittime concernenti alcuni tra i più rinomati stabilimenti balneari del litorale della capitale, nella specie è risultato che tra l'ottobre ed il dicembre 2006 l'Ufficio demanio marittimo del Dipartimento IX - U.O.V. del Comune di Roma ha rilasciato con atto formale, e per una durata di diciotto anni, le concessioni demaniali marittime per usi turistico ricreativi delle aree sulle quali insistono i seguenti stabilimenti balneari: "Il Capanno, Gambrinus, Dopolavoro Cotral, Tibidabo (attuale Dune Villane), ABC Beach (attuale Salus), Capannina, Nuova Pineta, La Rotonda, Lido Beach" - oggetto del giudizio rubricato al n. 68239/R - e "Bagni Vittoria, Faber Village, La Playa, Lega Navale Italiana, Marechiaro e Sporting Beach" - oggetto del giudizio rubricato al n. 68456/R.

Il rilascio delle predette concessioni per atto formale si è basato sia su istanze presentate tra il 1988 ed il 1995 (Bagni Vittoria, La Playa, Marechiaro e Sporting Beach) e tra il 1991 ed il 1997 (Il Capanno, Gambrinus, Dopolavoro Cotral, Tibidabo (attuale Dune Villane), ABC Beach (attuale Salus), Capannina, Nuova Pineta, La Rotonda, Lido Beach) alla Capitaneria di porto di Roma, *ratione temporis* competente all'emissione dei titoli concessori, sia su istanze presentate nel 2006 (Lega Navale Italiana e Faber Village) all'Ufficio demanio marittimo del Dipartimento IX - U.O.V. del Comune di Roma.

Negli Atti di citazione si fa presente che all'epoca della presentazione delle predette istanze di rilascio di concessione per atto formale sussisteva una grave e diffusa situazione di abusivismo edilizio e di occupazione abusiva delle predette aree demaniali, la quale aveva impedito a suo tempo il rilascio dei richiesti titoli concessori. Tali impedimenti erano stati segnalati dalla Capitaneria di Porto nella nota prot. n. 9/21409 in data 21 luglio 1999, atto a mezzo del quale erano stati trasferiti alla Regione Lazio - divenuta competente al rilascio delle concessioni demaniali marittime per fini turistico ricreativi in virtù del D.lsg. 112 del 1998 - i fascicoli contenenti le richieste di concessione per atto formale interessanti il litorale di Ostia ancora pendenti.

Successivamente, consolidatasi in capo ai comuni la competenza amministrativa al rilascio delle concessioni demaniali marittime per fini turistico ricreativi in virtù della L.R. Lazio n. 14 del 1999 e della D.G.R. 1161 del 2001, i fascicoli istruttori relativi alle richieste di concessione per gli stabilimenti oggetto degli odierni giudizi venivano assegnati alla competenza del IX Dipartimento, Ufficio demanio marittimo del Comune di Roma, diretto dall'arch. G. B. Questi, dopo aver più volte rinnovato le licenze di concessione degli stabilimenti in oggetto, tra il 2003 ed il 2005, sulla base delle istanze presentate dagli originari titolari delle concessioni per licenza ormai scadute, nel 2006 ha rilasciato le predette concessioni per atto formale, per una durata di diciotto anni.

Anche le due concessioni relative agli stabilimenti della Lega Navale Italiana e del Faber Village, richieste su istanza del 2006, sono state rilasciate dall'arch. B. per la durata di diciotto anni, quella per il Faber Village con concessione del 2006 e quella per la Lega Navale Italiana con concessione del 2007.

Le predette concessioni - rileva la Procura regionale - costituiscono una fonte d'entrata per il pubblico erario pari ad un canone annuo che va da un minimo di euro1,21 ad un massimo di euro1,66, per metro quadrato.

Dall'esame delle modalità con le quali gli Uffici comunali competenti hanno gestito il procedimento per l'affidamento delle predette concessioni sono emerse - sempre ad avviso della Procura - omissioni istruttorie e decisionali che hanno avuto diretta incidenza negativa sugli interessi economico-finanziari dell'erario statale, titolare del diritto dominicale sui beni del demanio marittimo.

Tra le varie carenze dell'istruttoria (assenza dei c.d. testimoniali di stato; inesistenza del parere ex art. 13 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione), quella più grave concerne - sempre secondo la Procura - nell'omissione del ricorso alla gara pubblica per l'assegnazione delle concessioni in parola e, più in generale, di qualsiasi valutazione in vista di una gestione economicamente orientata dei beni demaniali, che ne garantisca la "proficua utilizzazione", e quindi ne incentivasse la redditività in termini di entrate (C. conti, Sez. centrale controllo leg., III coll., del. n. 35 del 27.05.1999, pag. 23; in termini; T.A.R. Abruzzo, Pescara, sent. n. 685 del 04.08.2003).

In particolare, la diseconomicità delle condizioni in cui si è proceduto all'affidamento in concessione delle predette aree è risultata evidente in quanto, in condizioni analoghe, seppur per un'attività di minor rilievo turistico (chiosco bar) rispetto a quelle svolte presso gli stabilimenti oggetto d'indagine, una concessione

demaniale marittima per uso turistico ricreativo era stata aggiudicata sul litorale di Roma, tramite lo svolgimento di gara pubblica, ad un'offerta di cento volte superiore alla dimensione economica del canone calcolato secondo i paradigmi della L. n. 434 del 1993 e del D.M. 342 del 1998, e posto a base d'asta. Di guisa che, se si fosse proceduto ad assegnare tramite una procedura ad evidenza pubblica le concessioni in esame, si sarebbe realizzato un incremento delle entrate stimabile in misura di almeno 100 volte superiore al gettito erariale complessivamente generato dai canoni applicati.

Conclusivamente - si rileva negli Atti di citazione - l'esame della documentazione inerente i procedimenti di rilascio delle concessioni per atto formale in questione ha consentito di accertare che gli uffici comunali preposti al rilascio delle predette concessioni per finalità turistico ricreative sul litorale della città di Roma hanno ommesso di attivare una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni, frustrando l'interesse generale all'economico utilizzo dei beni pubblici (in tal senso si richiama Corte dei conti, sez. Lombardia, sentenza n. 288 del 1994).

L'Erario pubblico ha perduto, in tal modo, la possibilità di incrementare il volume del reddito ottenibile dalla gestione dei beni del demanio derivante all'espletamento di una gara pubblica per la loro assegnazione, in aperta violazione del principio di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 1, l. n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni; art. 97 Cost.), con conseguente danno da mancata entrata.

Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito, infatti, che in occasione del conferimento di una concessione di un bene del demanio marittimo non può prescindersi dall'attivare una procedura concorsuale finalizzata a garantire, oltre che il più idoneo perseguimento dell'interesse pubblico, anche il rispetto della proficuità economica dell'assegnazione (così, espressamente, Corte conti, Sez. controllo, 9 ottobre 1996, n. 135).

Con atti notificati il 15.03.2007 e 17.03.2007, il Pubblico ministero ha invitato l'arch. G. B. - responsabile del rilascio delle concessioni in esame - a depositare le proprie deduzioni ed i documenti da far valere in sua difesa.

Per quanto concerne il giudizio rubricato al n. 68456/R il convenuto depositava le proprie deduzioni, rinunciando a chiedere di essere sentito personalmente.

Per quanto concerne il giudizio rubricato al n. 68239/R il convenuto depositava altresì le proprie deduzioni il 16 aprile 2007, rinunciando a chiedere di essere sentito personalmente.

In relazione sempre al predetto giudizio n. 68239/R, con Atto di citazione del 20 giugno 2007, la Procura conveniva l'arch. G. B.

In proposito la Procura regionale fa presente che con nota del 21 giugno 2007, la Segreteria del Procuratore regionale trasmetteva detta citazione ed il relativo fascicolo all'Ufficio repertorio ed all'Ufficio Giudizi per il deposito dell'Atto di citazione nella segreteria della Sezione.

Citazione e fascicolo pervenivano all'ufficio notifiche per fotocopie in data 22 giugno 2007.

Con nota del 31 ottobre 2007, la Segreteria della Procura informava che l'Atto di citazione emesso dalla Procura in data 20 giugno, e trasmesso agli uffici di segreteria per il deposito nella Segreteria della Sezione giurisdizionale, non era stato depositato nella

Segreteria della Sezione giurisdizionale per un errore nella trasmissione di atti tra Segreterie.

Lo spirare dei termini previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 19 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni ha comportato, secondo la Procura regionale, la necessità di ricominciare il procedimento previsto dall'art. 5, comma 1, della legge n. 19 del 1994 e s.m.i. e, quindi, in data 8 novembre 2007 si provvedeva a rimettere invito a dedurre nei confronti dell'arch. G. B..

L'atto di invito a dedurre dell'8 novembre 2007, dopo vari tentativi non andati a buon fine (20.11.2007) è stato notificato infine in mani proprie in data 1° febbraio 2008.

Con nota del 4 febbraio 2008, l'arch. B., tramite il proprio legale, ha risposto al predetto invito a dedurre facendo presente che il termine di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 19 del 1994 e successive modifiche e integrazioni ha natura perentoria, sicché la sua inosservanza determinerebbe automaticamente la decadenza dall'azione provocando effetti preclusivi insuscettibili di sanatoria. Dichiarava quindi di non accettare il contraddittorio rispetto ad essa.

In relazione a tali rilievi la Procura rileva che, al di là della natura giuridica da attribuire al termine in questione, giova comunque sottolineare, atteso il principio di tipicità delle sanzioni per le violazioni delle forme processuali (art. 156, comma 1, cpc) nessuna norma di legge prevede come conseguenza della violazione del predetto termine l'irricevibilità, l'impromovibilità, l'inammissibilità, la decadenza o l'improcedibilità dell'azione. Donde la conclusione che anche l'istituto dell'invito a dedurre, almeno per gli aspetti concernenti i riflessi della disciplina sulle modalità di introduzione dei giudizi di responsabilità, non sia immune dagli effetti di un'approssimazione normativa.

A tutto voler concedere, secondo la Procura regionale, l'effetto della disposizione di cui all'art. 5, comma 1 della legge n. 19 del 1994 potrebbe essere soltanto processuale, impedendo all'azione esercitata in violazione di tale disposizione di consentire al Giudice di valutare il merito della domanda.

Infatti è escluso, allo stato attuale del diritto positivo, che la predetta violazione determini effetti sostanziali, impedendo la riproponibilità della domanda risarcitoria con un Atto di citazione emesso sulla base della reiterazione di un invito a dedurre i cui termini di 120 giorni fossero ormai scaduti: diversamente opinando, si introdurrebbe un'ipotesi di decadenza dal diritto, e non dall'azione, non prevista da alcuna norma di legge.

La Procura regionale, preso atto e valutate le deduzioni presentate in ordine ai giudizi dall'arch. B., ritenendole infondate per alcuni aspetti (asserita insussistenza dell'obbligo di procedere a gara pubblica per il rilascio delle concessioni), ed irrilevanti per altri (ritenuta natura meramente formale dell'attività istruttoria che in materia avrebbe dovuto svolgere il convenuto), rispetto ai fatti provati ed oggetto di contestazione, ha ritenuto che del danno subito dall'Erario statale è responsabile l'arch. G. B., in quanto dirigente responsabile dell'Ufficio preposto alla gestione dei beni del demanio marittimo del litorale di Roma, il quale pertanto è stato chiamato in giudizio per sentirsi condannare a risarcire il danno causato all'Erario statale e per esso all'Agenzia delle entrate.

In proposito la Procura rileva infatti che l'arch. G. B. era all'epoca

dei fatti, ed è attualmente, Direttore dell'ufficio demanio marittimo del Dipartimento IX - U.O.V. del Comune di Roma, competente ai sensi dell'art. 77, lett. b) della L.R. n. 14 del 06.08.1999, all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i provvedimenti di rilascio, rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale marittimo nel caso di utilizzazione per finalità turistiche e ricreative.

L'arch. B., quale dirigente responsabile dell'Ufficio, ha adottato, senza ricorrere ad alcuna procedura ad evidenza pubblica, tutti i titoli concessori oggetto dei giudizi con modalità di rilascio diseconomica, e quindi dannosa per l'Erario.

Ne segue una evidente violazione degli obblighi di servizio, in quanto l'obbligo di assicurare una gestione economica dei beni pubblici, in modo da aumentarne la produttività in termini di entrate erariali rappresenta una delle forme d'attuazione da parte della P.A. del principio costituzionale del buon andamento (art. 97 Cost.), del quale l'economicità della gestione amministrativa costituisce il più significativo corollario (art. 1 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.). A tale stregua, secondo gli Atti di citazione, da un lato l'azione amministrativa deve garantire livelli ottimali di soddisfazione dell'interesse generale attraverso l'impiego di risorse proporzionate, dall'altro lato, come nel caso del convenuto, deve conseguire il massimo valore ottenibile dall'impiego delle risorse a disposizione della P.A.

Nell'ambito della gestione dei beni dello Stato, ed in particolare dei beni del demanio marittimo (art. 822, c.c.; art. 28, c. nav.), la necessità di garantirne l'utilizzazione economica rappresenta - si evidenzia nell'Atto di citazione - una sorta di "costante normativa". Infatti già l'art. 18 del R.D. 827 del 1924 aveva introdotto il principio dell'utilizzazione economica dei beni dello Stato (demaniali, patrimoniali indisponibili e disponibili), imponendo agli Intendenti di finanza di promuoverne l'utilizzo produttivo.

Tale principio è stato sostanzialmente confermato dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. 279 del 1997, al quale ha dato attuazione *in parte qua* il D.P.R. n. 367 del 1998.

Il legislatore del 1997 e del 1998, superando la caratteristica dell'invalutabilità dei beni demaniali, ha attualizzato i contenuti essenziali del principio dell'utilizzo produttivo dei beni dello Stato, riaffermando la necessità di una gestione economica dei beni di cui all'art. 822 c.c., della quale monitorare gli indici di redditività (art. 111 R.D. 827 del 1924; art. 14, comma 3, D.lgs. 279 del 1997; D.M. 18.04.2002, sul conto del patrimonio).

Con particolare riferimento al regime dei beni del demanio marittimo, la necessità di una loro gestione economica trova il proprio fondamento nel Codice della navigazione e nel relativo Regolamento i quali, disciplinando il rilascio di concessioni sui predetti beni, legano l'adozione del provvedimento alla valutazione da parte della p.a. della "proficua utilizzazione del bene" (art. 37 cod. Nav.) ed al perseguimento di un uso del medesimo che assicuri "un più rilevante interesse pubblico". Formule che - come sottolineato dalla giurisprudenza - si presenterebbero come comprensive anche dell'interesse ad incentivare le entrate erariali (così espressamente, Corte dei conti, Sez. centr. contr. leg., III coll., del. n. 35 del 27.05.1999, pag. 23; in termini anche, T.A.R. Abruzzo, Pescara, sent. n. 685 del 04.08.2003).

Le concessioni di beni del demanio marittimo (art. 36 e 37 cod. nav.) - nella loro duplice forma di concessione per licenza (art. 8 Reg. cod. nav.) e di concessione per atto formale (art. 9 Reg. cod. nav.) - rappresentano lo strumento tecnico giuridico-gestionale per conseguire il massimo valore ottenibile dall'impiego della risorsa demaniale e quindi incentivare le entrate erariali.

Al riguardo la Procura regionale osserva che la giurisprudenza ha chiarito, proprio con riferimento alla concessione di un bene del demanio marittimo, come non possa prescindere dall'attivare una procedura concorsuale finalizzata a garantire, oltre che il più idoneo perseguimento dell'interesse pubblico, anche il rispetto della proficuità economica dell'assegnazione (così, espressamente, Corte dei Conti, Sez. contr., 9 ottobre 1996, n. 135).

Se le concessioni demaniali marittime rientrano, per giurisprudenza costante, nell'ambito della categoria delle c.d. concessioni - contratto, dalla stipula delle quali deriva un'entrata per lo Stato, esse debbono pertanto essere precedute da pubblici incanti (art. 3, R.D. 2440 del 1923; art. 37, R.D. 827 del 1924).

Infatti, evidenzia sempre la Procura regionale, soltanto il ricorso ad adeguate forme di pubblicità e a procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 3, comma 1 T.U. n. 2440 del 1923, consente di garantire il rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, di economicità, di convenienza e di trasparenza, al fine di realizzare gli interessi dell'erario e dei privati (Corte dei Conti, Sez. controllo, 17 luglio 1997, n. 110).

L'esperimento della gara pubblica in vista del conseguimento del valore massimo ottenibile dalla risorsa demaniale rappresenta, allora, la modalità di attuazione di una gestione "economicamente orientata" dei beni demaniali, e quindi di una gestione amministrativa conforme al principio del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione (in tal senso Corte dei conti, sez. controllo, 9 ottobre 1996, n. 135; Corte dei conti, sez. controllo, 23 gennaio 1999, n. 4; Corte dei conti, Sez. centrale controllo leg., del. n. 5 del 13.05.2005), nonché coerente anche con i principi di derivazione comunitaria (artt. 81 e 82 del Trattato) di non discriminazione, di parità di trattamento, di trasparenza, di mutuo riconoscimento e proporzionalità, così come risultano dalla costante elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia europea, quali principi normativi generali, sanciti in modo universale dal Trattato, valevoli anche per tutte le concessioni (art. 117, comma 1, della Costituzione; in giurisprudenza Corte dei conti, sez. giurisdizionale Sicilia, 12.12.2000, n. 23; per l'applicazione di tali principi in materia di concessioni demaniali marittime Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.01.2005, n. 168).

Quale espressione della richiamata normativa comunitaria e nazionale di fonte primaria, l'obbligo del ricorso all'evidenza pubblica anche in sede di assegnazione di concessioni sul demanio marittimo si rivela pertanto uno degli obblighi di servizio ai quali il pubblico funzionario deve adempiere.

In tale prospettiva la condotta omissiva del convenuto contrasta con gli obblighi di servizio, rivelando non soltanto una profonda trascuratezza delle più elementari cautele procedurali (esame degli atti), ma anche e soprattutto una totale noncuranza delle ragioni e degli interessi alla economica gestione di rilevanti cespiti del demanio marittimo.

In particolare si delinea la gravità della colpa, quanto alla

prevedibilità dell'evento dannoso, dimostrata dal fatto che la necessità normativa di ricorrere alle procedure dell'evidenza pubblica ogni qualvolta la P.A. disponga di un bene collettivo, nonché la conoscenza del contesto normativo che compone gli obblighi di servizio violati dal convenuto, debbono ritenersi patrimonio di ogni agente giuridico modello (C.G.A. Sicilia, sent. n. 361 del 2007).

Al riguardo nell'Atto di citazione si precisa infatti che sia la legge regionale (L. R. Lazio n. 14 del 1999), sia la delibera della Giunta regionale (D.G.R. 1161 del 2001) non escludono - e peraltro non potrebbero farlo pena la loro illegittimità/illiceità - l'applicazione della normativa di fonte primaria e dei principi di derivazione comunitaria che impongono il ricorso all'evidenza pubblica nell'assegnazione delle concessioni.

Ne segue che l'omissione del ricorso alle procedure d'evidenza pubblica e l'omissione di qualunque valutazione circa l'economicità delle condizioni alle quali si è proceduto all'affidamento delle concessioni deve essere valutata con particolare rigore, dimostrando *ipso facto* la gravità della colpa del convenuto, concretizzatasi nel totale disinteresse per le necessità obiettive (proficua utilizzazione del bene demaniale) emergenti nella specie: assenza nella documentazione istruttoria di valutazioni in ordine all'economicità degli affidamenti ed, in relazione a questa, della durata delle concessioni (Corte dei conti, Sez. III giurisdizionale centrale, 30.08.2006, n. 330/A).

D'altronde sono gravissime le carenze istruttorie accertate a seguito dell'esame della documentazione.

Mancano così nel fascicolo istruttorio i verbali di consistenza dello stato dei luoghi dati in concessione; atti che - secondo consolidata giurisprudenza - rappresentano un necessario presupposto per il rinnovo della concessione in quanto unico mezzo in grado di accertare l'effettiva consistenza dei beni concessi ai fini anche della determinazione del canone dovuto (espressamente, *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. controllo 1.08.1996, n. 111).

Né risulta agli atti il parere previsto dall'art. 13 del D.P.R. 15.02.1952, n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione) per ciò che concerne le ragioni e gli interessi della proprietà demaniale. L'inosservanza di tale ultimo adempimento, come recentemente sottolineato dall'Agenzia del demanio, rende il rilascio dei titoli concessori suscettibile di declaratoria d'illegittimità.

Nell'Atto di citazione si aggiunge che l'inerzia serbata dal convenuto ha consentito, attraverso il surrettizio meccanismo creato col sovrapporsi di licenze di concessione, rilasciate anche 'ora per allora', di generare un'apparenza di regolarità rispetto ad una situazione di fatto che dimostrava un'occupazione delle aeree illegittimamente protrattasi per anni *sine titulo*. In tal modo, col definitivo rilascio delle concessioni per atto formale, si è premiato un comportamento abusivo che ha ottenuto una successiva regolarizzazione a danno di altri potenziali interessati, nonché a danno dell'erario che non ha potuto beneficiare della valorizzazione dei propri beni conseguente all'esperimento di una gara pubblica per il rilascio delle concessioni.

Per quanto concerne la sussistenza del nesso di causalità la Procura regionale sostiene che l'omissione da parte del convenuto del ricorso ad una procedura d'evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni in esame ha impedito che, attraverso la massima

partecipazione degli operatori economici ed il rilancio delle offerte sulla base d'asta, la misura economica del canone concessorio crescesse rispetto alla sua dimensione posta a base d'asta, frustrando la possibilità di acquisire maggiori entrate per l'erario, causando un danno da mancata entrata.

Se l'aumento dell'entrata finanziaria è effetto naturale dell'attivazione di procedure ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione di contratti attivi (Corte dei conti, Sez. Lombardia, n. 288 del 1994), tra i quali rientra anche la concessione di beni demaniali (Corte dei conti, Sez. giurisdizionale Sicilia, 12.12.2000, n. 23), è indubitabile l'insorgere nel caso di specie di un danno erariale.

Infatti - si rileva negli Atti di citazione - se l'affidamento delle concessioni fosse stato preceduto da una procedura d'evidenza pubblica, l'entrata derivante dal rilascio delle concessioni sarebbe stata sicuramente superiore almeno al canone posto a base di gara. Ciò è dimostrato - si continua da parte della Procura - dal fatto che, in condizioni analoghe, seppur per un'attività di minor rilievo turistico (chiosco bar) rispetto a quelle svolte presso gli stabilimenti oggetto d'indagine, una concessione di estensione pari a 25 mq. di area demaniale marittima per uso turistico ricreativo è stata aggiudicata sul litorale di Roma, tramite lo svolgimento di gara pubblica, ad un'offerta di euro 25.830,00, ossia di cento volte superiore all'importo, calcolato secondo i criteri previsti dalla L. n. 434 del 1993 e dal D.M. 342 del 1998, del canone posto a base d'asta, pari a euro 258, 23.

Per quanto concerne poi i criteri di quantificazione del danno, la Procura rileva che la non indizione di una gara pubblica per il rilascio delle concessioni per atto formale ha sicuramente indotto una mancata entrata, la dimensione economico-finanziaria della quale non può essere agevolmente determinata nel suo preciso ammontare, e pertanto dovrà essere liquidata con giudizio equitativo dal giudice ai sensi dell'art. 1226 del c.c. secondo le valutazioni che riterrà di operare in base al proprio prudente apprezzamento.

In particolare, si tratterà di stabilire di quanto aumenta, a seguito dell'esperimento di una procedura d'evidenza pubblica, il valore base del bene demaniale dato in concessione, rappresentato dal relativo canone legale (L. n. 434 del 1993 e dal D.M. 342 del 1998).

A tal fine la Procura regionale - tenuto fermo che allo stato sono da considerare quale danno erariale da mancate entrate effettivo, attuale e concreto solo quelle annualità concessorie già scadute, in quanto per quelle successive al 2006 è sempre possibile un atto di autotutela dell'Amministrazione - sottopone alla valutazione del Collegio per entrambi i giudizi criteri ritenuti utili ai fini della determinazione equitativa del danno.

Così in relazione al giudizio rubricato al n. 68456/R un primo parametro di calcolo è quello legato all'indice di redditività delle aree demaniali, come emergente in conseguenza di una assegnazione in concessione di area similare mediante gara pubblica.

Infatti, come già accennato dalla Procura, in condizioni analoghe a quelle in cui si è provveduto al rilascio delle concessioni per atto formale per le quali è causa, seppur per un'attività di minor rilievo turistico rispetto a quelle svolte presso gli stabilimenti oggetto d'indagine, una concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo è stata aggiudicata sul litorale di Roma, tramite lo

svolgimento di gara pubblica, ad un'offerta di cento volte superiore alla dimensione economica del canone calcolato secondo i paradigmi della L. n. 434 del 1993 e del D.M. 342 del 1998, e posto a base d'asta.

Si tratta della procedura, già richiamata dalla Procura regionale, per l'aggiudicazione della concessione del chiosco denominato "Amelindo", con la quale sono stati concessi circa 25 mq di area demaniale, al fine di consentire di collocarvi sopra un chiosco, ponendo a base d'asta il canone concessorio calcolato secondo i paradigmi legali, pari a euro 258,23. All'esito dell'esperimento della gara, l'offerta che si è aggiudicata la concessione è risultata essere quella di euro 25.830,00, con un rialzo sulla base d'asta di 100 volte superiore al canone posto a base d'asta.

A tale stregua, se si fosse esperita, come dovuto, una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni degli stabilimenti oggetto del presente giudizio, l'importo del canone legale sarebbe potuto aumentare di almeno 100 volte, in quanto la capacità ricettiva e commerciale di uno stabilimento balneare, ed in particolare degli stabilimenti in esame, alcuni dei quali di significativo pregio, se non di lusso, è - nei fatti - straordinariamente maggiore di quella di un chiosco.

Tale somma complessiva, a rigore, deve essere moltiplicata per ogni anno di durata delle concessioni fino a loro scadenza. La dimensione economica del danno erariale, infatti, cresce in maniera direttamente proporzionale alla durata delle concessioni rilasciate senza il ricorso alla gara. Ciò in quanto nei casi sottoposti al Collegio la durata eccedente il termine legale massimo di durata delle concessioni in esame, ossia 6 anni (art. 1, comma 2, della legge n. 494 del 1993), si dimostra del tutto ingiustificata: gli organi competenti non hanno formulato alcuna valutazione positiva del rapporto tra impegno economico finanziario del concessionario e durata della concessione.

Si rileva ancora che allo stato sono da considerare quale danno erariale da mancata entrata effettivo, attuale e concreto solo le annualità già scadute, in quanto per quelle successive al 2006 è sempre possibile un atto di autotutela dell'Amministrazione.

Al riguardo la Procura continua affermando che sui canoni determinati secondo i parametri sopra indicati si ritiene opportuno applicare un coefficiente di abbattimento pari al 10% annuo, in ragione della progressiva obsolescenza dei beni immobili in concessione siti sulle aree demaniali.

Alla stregua dei parametri sopra indicati, il danno finora patito dal pubblico erario in relazione al giudizio rubricato al n. 68456/R risulta esser pari a euro 9.178.960,00 secondo un calcolo analitico delle singole partite di danno allegato in atti, più rivalutazione ed interessi, salvo il maggior danno generato dal maturare delle annualità successive al 2006, e salva comunque diversa determinazione del danno da parte del Collegio ex art. 1226 c.c.

Analogamente, alla stregua dei parametri così indicati, il danno patito dal pubblico Erario in relazione al giudizio rubricato al n. 68239/R risulterebbe essere pari ad euro 23.490.200, 00.

La dimensione del danno subito dall'erario statale potrebbe altresì essere determinata prendendo in considerazione la percentuale di aumento - a seguito di esperimento di gara pubblica - del valore base del canone legale delle aree del bene demaniale dato in concessione e destinate dai concessionari allo svolgimento di attività commerciali.

Anche in questo caso i termini di riferimento della proporzione sono rappresentati dai parametri economici della aggiudicazione della concessione "Amelindo", con la quale sono stati dati in concessione circa 25 mq di area demaniale, al fine di consentire di collocarvi sopra un chiosco per svolgervi attività di bar e ristorazione.

L'importo del canone annuo per la concessione della predetta area demaniale prima dell'esperimento della gara era pari a euro 258,23. All'esito dell'esperimento della gara, il valore del canone è salito a euro 25.830,00: per cui ogni metro quadro d'area demaniale destinato all'attività di bar e ristorazione, se dato in concessione tramite gara passerebbe, almeno, da un valore di euro 10,32 al mq (prima della gara) ad un valore di euro 1.032,00 al mq.

Così, posto che anche presso gli stabilimenti oggetto dei giudizi si svolge la medesima attività di bar ristorazione, moltiplicando per euro 1.032,00 il numero dei metri quadrati destinati all'attività di bar e ristorazione dei singoli stabilimenti, si otterrebbe una stima della dimensione di quanto l'erario avrebbe potuto introitare se si fosse proceduto all'assegnazione delle predette aree attraverso l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, per un importo complessivo, per quanto concerne il giudizio rubricato al n. 68456/R, di euro 4.128.228,60, mentre, per quanto concerne il giudizio rubricato al n. 68239/R, tale importo ammonterebbe ad euro 22.554.981,60. Anche in tal caso per il calcolo analitico delle singole partite di danno la Procura regionale ha allegato appositi prospetti.

Ritiene peraltro la Procura regionale che il criterio di calcolo così suggerito, pur avendo il pregio di porre in relazione realtà omogenee, fornisce soltanto una stima "al ribasso" di quella che avrebbe potuto essere la reale entrata erariale.

In effetti, in primo luogo, v'è la circostanza che il criterio proposto non consente di tenere in considerazione ai fini del calcolo tutta l'area data in concessione, ma soltanto una limitata porzione della medesima. Rimane esclusa dalla valutazione equitativa tutta l'area destinata alla gestione caratteristica dello stabilimento balneare, ossia la locazione di cabine, ombrelloni, lettini, sdraio, ecc.; attività quest'ultima dalla quale il concessionario ritrae un considerevole profitto, essendo la stessa virtualmente priva di costi. In secondo luogo, il criterio suggerito non registra gli effetti economicamente significativi legati alla differente attrattività commerciale e turistica *ictu oculi* esistente tra un chiosco ed uno stabilimento balneare.

E' chiaro, infine, che l'importo dell'offerta dell'imprenditore per aggiudicarsi la concessione è direttamente proporzionato al volume d'affari, e quindi ai profitti che egli s'attende di conseguire attraverso l'esercizio della propria attività. In tale prospettiva, allora, maggiore sarà la propensione ad aumentare l'offerta - e quindi maggiore sarà il *surplus* d'entrata relativo al canone di concessione - quanto maggiore sarà la c.d. redditività commerciale del sito ed il relativo bacino d'utenza, valutato sia in termini quantitativi, sia in termini di capacità e propensione alla spesa degli utenti.

In via puramente residuale, quale ulteriore criterio per determinare la dimensione economica della maggiore entrata che la P.A. avrebbe acquisito, la Procura regionale richiama l'istituto del c.d. "esperimento del miglioramento o del rincaro", ovvero *esperimento del ventesimo*.

Nel caso di contratti attivi, come le concessioni di beni demaniali, è necessario procedere a pubblici incanti (art. 3 R.D. 2440/1923). Negli incanti per asta pubblica, qualora l'aggiudicazione sia soggetta ad offerte in aumento (art. 65, n. 9 ed art. 84, comma 5, del R.D. 827 del 1924), dette offerte non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Così, applicando al caso in esame la tecnica del c.d. "esperimento del miglioramento", rispetto al prezzo di aggiudicazione, ossia al canone corrisposto da ciascun concessionario, la P.A. ricorrendo alla gara pubblica avrebbe potuto, quantomeno, veder aumentare il prezzo della concessione di un ventesimo, ossia di una somma complessiva pari a euro 5.096,00, per quanto concerne il giudizio rubricato al n. 68456/R, e ad euro 6.369,00 (che arrivano ad euro 16.612,00 con riferimento alle annualità delle concessioni già scadute), per quanto concerne il giudizio rubricato al n. 68239/R, più rivalutazione ed interessi. Anche in tal caso per i relativi calcoli si rinvia ad appositi allegati.

Per tali ragioni il convenuto è stato chiamato a comparire all'odierna udienza per ivi sentirsi condannare al pagamento in favore dell'erario statale, e per esso all'Agenzia dell'entrate, per quanto concerne il giudizio rubricato al n. 68456/R:

- 1.- in via principale, ex art. 1226 c.c., in base al criterio della redditività dell'area, della somma di euro 9.178.960,00, più rivalutazione e interessi legali;
- 2.- in via subordinata, ex art. 1226 c.c., in base al criterio della redditività commerciale delle aree, della somma di euro 4.128.228,60, più rivalutazione e interessi legali;
- 3.- in via di ulteriore ed estremo subordine, ex art. 1226 c.c., in base al c.d. "aumento del ventesimo", della somma di euro 5.096,00, più rivalutazione e interessi legali.

Per quanto concerne il giudizio rubricato al n. 68239/R per le stese ragioni il convenuto è stato chiamato a comparire all'odierna udienza per ivi sentirsi condannare al pagamento in favore dell'erario statale, e per esso all'Agenzia dell'entrate:

- 1.- in via principale, ex art. 1226 c.c., in base al criterio della redditività dell'area, della somma di euro 23.490.200,00, più rivalutazione e interessi legali;
- 2.- in via subordinata, ex art. 1226 c.c., in base al criterio della redditività commerciale delle aree, della somma di euro 22.554.981,60, più rivalutazione e interessi legali;
- 3.- in via di ulteriore ed estremo subordine, ex art. 1226 c.c., in base al c.d. "aumento del ventesimo", della somma di euro 16.612,00, più rivalutazione e interessi legali.

Contestualmente, considerato che i fatti oggetto dei procedimenti sono connessi sul piano oggettivo (trattazione delle pratiche, iter procedurale seguito e formalizzazione dei titoli concessori) e sul piano soggettivo (il soggetto responsabile è sempre l'arch. B., odierno convenuto), la Procura regionale ha chiesto che venga disposta la loro riunione.

La difesa del convenuto, con memoria depositata nella segreteria della Sezione il 28 gennaio 2009 per entrambi i giudizi, ha preliminarmente eccepito in relazione al giudizio rubricato al n. 68239/R l'inammissibilità dell'Atto di citazione, depositato ben oltre il termine perentorio di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 19 del 1994.

Infatti con atto notificato in data 15 marzo 2007 la Procura regionale, in esito alle vicende concernenti il rilascio di 9 concessioni demaniali marittime di cui al predetto giudizio n. 68239/R, invitava l'arch. B. a fornire le proprie deduzioni, al che il medesimo provvedeva con atto in data 16 aprile 2007.

Tuttavia in data 1° febbraio 2008 la Procura regionale notificava un nuovo invito a dedurre, riprodotto testualmente quello notificato il 15 marzo 2007.

Al riguardo, si precisa nella memoria che la Procura regionale in esito alle deduzioni del B. con Atto di citazione del 20 giugno 2007 chiamava in giudizio il medesimo. Con nota del 21 giugno 2007, la segreteria del Procuratore regionale trasmetteva detta citazione ed il relativo fascicolo all'ufficio repertorio ed all'ufficio giudizi per il deposito dell'Atto di citazione nella Segreteria della Sezione. Citazione e fascicolo pervenivano all'ufficio notifiche per fotocopie in data 22 giugno 2007. Senonché, con nota del 31 ottobre 2007, la segreteria della Procura ha informato il Magistrato requirente che l'Atto di citazione emesso dalla Procura medesima in data 20 giugno 2007, e trasmesso agli uffici di segreteria per il deposito nella segreteria della Sezione giurisdizionale, non era stato depositato nella segreteria della Sezione giurisdizionale per un errore nella trasmissione di atti tra le segreterie.

Di qui, secondo quanto affermato dalla Procura regionale, lo spirare dei termini previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 19 del 1994 ha determinato la necessità di ricominciare la procedura relativa, con la conseguente riemissione dell'invito a dedurre.

Quanto sopra evidenzia, secondo parte convenuta, l'inammissibilità dell'Atto di citazione emesso all'esito di una procedura non giustificabile sulla base di un preteso errore nella trasmissione di atti tra le segreterie. Infatti l'evenienza di tale errore, i cui termini reali non risultano peraltro neppure chiariti, appare comunque assolutamente inidonea ad impedire la consumazione del termine, di natura perentoria - la cui inosservanza determina la decadenza dell'azione, insuscettibile di sanatoria - di cui al citato art. 5, comma 1.

Nel merito, ricostruito l'impianto normativo di riferimento (in relazione al quale si individuano due distinte tipologie di concessioni, quelle per licenza, durata esennale e soggette a rinnovo automatico, e quelle ordinarie, di durata pluriennale, il cui rilascio è soggetto a diverso iter procedurale e la cui durata è discrezionalmente stabilita dall'Amministrazione in relazione agli investimenti che il Concessionario intende effettuare e al piano di ammortamento o economico-finanziario presentato), si rileva che con legge della Regione Lazio n. 14 del 1999, e con le successive delibere n. 2816 del 1999 e n. 1161 del 2001, il comune di Roma è stato delegato alla gestione del demanio marittimo. Con successiva ordinanza del Sindaco n. 181 dell'8 luglio 1999 sono stati assegnati al IX Dipartimento i compiti amministrativi in materia di demanio marittimo; con successivo D.D. n. 47 del 13 settembre 1999 presso tale Dipartimento è stato istituito l'ufficio del demanio marittimo.

La legge di delega al comune di Roma e le delibere citate prevedono, fra l'altro, che il Comune provveda "al rinnovo delle concessioni demaniali marittime" (D.R. 2816/99 punto IV a) e che "i comuni debbano provvedere al rinnovo, anche ora per allora, dei titoli scaduti e non rinnovati da parte della capitaneria di porto" (D.R. 1161 capo IV par.

2 punto 2.a).

I comuni devono, inoltre, provvedere "alle istruttorie pendenti relative alle richieste di disciplinare mediante atto formale di concessioni già esistenti" (D.R. 1161 par. 2 punto 2.d) nonché "alle richieste ancora pendenti, finalizzate ad ottenere una concessione di durata, superiore a sei anni in virtù degli interventi migliorativi che il concessionario intende realizzare ovvero è già stato autorizzato a realizzare".

Fra gli atti trasmessi all'Amministrazione comunale dalla Regione e dalla Capitanerie di porto (istituzionalmente competenti al rilascio dei titoli concessori sino all'entrata in vigore della citata legge regionale n. 14 del 1999) per l'espletamento dei compiti delegati, vi erano 23 richieste di concessioni pluriennali (la cui durata massima era stata fissata in 30 anni), già istruite con esito positivo dalle Capitanerie competenti e dalla Regione, per le quali i Concessionari erano già stati autorizzati a realizzare le opere.

Giova ricordare che tali istanze di concessione, inoltrate alle Capitanerie di porto allora competenti per territorio fin dai primi anni '90 (e, dunque, antecedentemente all'entrata in vigore della citata legge regionale) erano corredate tanto dal nullaosta preventivo rilasciato dall'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto da tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere (parere tecnico favorevole del Genio civile in ordine alla congruità della durata della concessione in relazione alle opere previste; nullaosta del Ministero per i beni culturale ed ambientali; nullaosta della Soprintendenza ai beni archeologici; concessione edilizia e nullaosta della competente Circostrizione doganale), donde l'autorizzazione delle Capitanerie all'esecuzione delle opere.

L'Amministrazione comunale quindi, in ossequio al disposto del D.R. 1161 par. 2 punto 2, (giova ricordare, i Comuni devono esitare tutte le "richieste ancora pendenti, finalizzate ad ottenere una concessione di durata, superiore a sei anni in virtù degli interventi migliorativi che il concessionario intende realizzare ovvero è già stato autorizzato a realizzare"), una volta ricevuti - per effetto dell'entrata in vigore della legge regionale 14/1999 - gli atti delle competenti Capitanerie ha doverosamente portato a compimento l'iter amministrativo, rilasciando così n. 13 concessioni pluriennali riferibili al presente giudizio, mentre quanto al rinnovo delle concessioni degli stabilimenti Lega Navale e Faber Beach l'iter amministrativo è stato avviato direttamente dai competenti uffici del Comune secondo il nuovo regime normativo sopravvenuto.

In tale quadro, osserva parte convenuta, va collocato l'addebito, in citazione, concernente l'omesso esperimento della gara per l'individuazione del Concessionario.

Ma l'ufficio dell'arch. B. non ha proceduto a rilasciare nuove concessioni, bensì a rinnovare concessioni già da tempo in essere e *medio tempore* scadute.

Nel caso di specie va infatti rilevato che il Comune si è limitato a ratificare determinazioni assunte da altre autorità: l'istruttoria era, infatti, già stata completata (nel vigore del precedente regime normativo) dalle Capitanerie di porto competenti per territorio che avevano addirittura già rilasciato il nullaosta per la realizzazione delle opere.

D'altronde, il tenore letterale del part. 2 punto 2 del citato D.R. 1161 è chiaro nello statuire che: i Comuni "devono procedere alla

definizione dei procedimenti amministrativi avviati dalle Capitanerie di porto territorialmente competenti e non definiti al momento della disdetta della convenzione tra la regione Lazio ed il Ministero dei trasporti e della navigazione".

Il successivo paragrafo 2.d lett. A) ha, poi, cura di precisare che le domande ancora pendenti relative alle richieste di disciplinare mediante atto formale di concessioni già esistenti "sono definite" esclusivamente in considerazione di "criteri e modalità" tassativamente enumerati dalla norma, quale: 1) la garanzia che gli interventi migliorativi già autorizzati garantiscano "il massimo delle visuali libere a mare, accorpendo o riducendo le volumetrie diverse dal corpo centrale che impediscono o limitano la visuale stessa"; 2) la previsione della "riconversione in materiali ecocompatibili delle strutture in muratura, accessorie ed esterne ai corpi centrali non formalmente incamerate tra le pertinenze demaniali marittime"; 3) l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione comunale competente per territorio, di "apposita dichiarazione sulla regolarità edilizia delle opere presenti sull'area demaniale in concessione".

Precisa, da ultimo, il paragrafo sub b) che "i Comuni, sulla base di quanto previsto nella presente deliberazione e dall'art. 77 della L.R. n. 14/99, rilasciano le concessioni per atto formale".

Appare, dunque, privo di fondamento l'addebito rivolto all'arch. B., atteso che non sussiste in materia alcuna specifica prescrizione che vincoli il rilascio dei titoli autorizzatori all'esperienza di una procedura ad evidenza pubblica e che, anzi, le fonti regolatrici della materia (L.R. n. 14/1999 ed il D.R. n. 1161/2001), legittimano appieno i Comuni a rilasciare le concessioni *de quibus* al solo verificarsi delle condizioni normativamente previste.

Dal che discende l'ulteriore conseguenza che, nella situazione descritta, l'eventualità della indizione di una procedura di evidenza pubblica non era neppure ipotizzabile: in quanto quest'ultima avrebbe potuto essere attivata soltanto alla scadenza del rapporto concessorio o, detto altrimenti, solo in caso di esito negativo dell'istruttoria intesa ad accertare la ricorrenza dei presupposti per l'assenso della proroga.

In tal senso si trae un'esplicita conferma anche dai criteri esplicitamente dettati dalla Giunta comunale in data 17 ottobre 2005 per quanto concerne il rilascio delle concessioni pluriennali in questione. Infatti la Giunta ha fissato il tetto massimo di durata delle medesime in 18 anni, stabilendo che per le richieste di concessione pluriennale già presentate e per le quali l'iter approvativo sia carente dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere da parte della Capitaneria di porto, dei titoli edilizi per la realizzazione delle opere o le opere non siano ancora state realizzate, debbano uniformarsi alle indicazioni fornite dalla Giunta medesima; altrimenti, qualora abbiano i titoli e le condizioni dette, il rilascio è comunque condizionato all'obbligo a uniformarsi al PUA". Sicché l'ufficio diretto dall'arch. B., in pedissequa esecuzione della delibera citata, e dopo aver svolto le verifiche del caso (art. 9 delle convenzioni concessorie, relativo all'inserimento di un'apposita clausola, volta ad obbligare il Concessionario all'adeguamento delle strutture *medio tempore* realizzate alle prescrizioni del PUA) ha proceduto ad assentire le concessioni per cui è causa.

Né avrebbe potuto operare diversamente, atteso che tale percorso procedimentale, lungi dal concretare il "totale disinteresse delle

necessità obiettive che emergevano dalla concreta attività amministrativa" (così negli Atti di citazione), era tassativamente scandito da prescrizioni imposte al convenuto dall'Amministrazione di riferimento, di guisa che avrebbe dovuto essere convenuta in giudizio quest'ultima.

La parte convenuta, alla luce di tali considerazioni, contesta anche la sussistenza dell'elemento soggettivo, difettando in ogni caso la ravvisabilità nell'operato del B. di una condizione psicologica che attinga la soglia della colpa grave. Infatti non è dubitabile che il medesimo sia stato chiamato solo a dare esecuzione a disposizioni normativo-regolamentari assunte *aliunde*, oltretutto in un quadro normativo caratterizzato da obiettiva complessità. E dalla convinzione, suffragata dalle disposizioni emanate dalla Regione e dalla Giunta comunale, che l'ultimazione della procedura di assenso dei titoli concessori costituisse un adempimento dovuto, tale anzi da esporre il Comune ad azioni risarcitorie da parte dei richiedenti il rinnovo delle concessioni.

Per quanto concerne infine il danno, la Procura regionale non ha dato prova del suo verificarsi, essendosi limitata ad individuarlo semplicisticamente nel maggiore importo che sarebbe stato percepito nel caso in cui le concessioni fossero state affidate previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica. Si aggiunge che la Procura ha omesso di considerare come, ove si fosse fatto ricorso a tale procedura, il Comune si sarebbe trovato a dover corrispondere ai precedenti Concessionari istanti un indennizzo sia per il mancato rinnovo di concessioni dall'*iter* già utilmente completato sia in riferimento alle opere già realizzate a seguito delle autorizzazioni della Capitaneria di porto.

Dalla mancanza di prova della sussistenza del danno deriva l'impossibilità di accedere ad una valutazione equitativa, come confermato da varia giurisprudenza.

Rilevato che la Procura ha prospettato tre criteri di liquidazione del danno, tutti preordinati comunque ad una determinazione equitativa del medesimo, la difesa mette in evidenza che il preteso obbligo di procedere all'affidamento delle concessioni in oggetto secondo i parametri dell'evidenza pubblica può solo contribuire a qualificare l'illegittimità del comportamento del B., ma non può certo costituire indice sufficiente a dimostrare il danno prospettato dalla Procura.

In ordine infine ai criteri di determinazione della liquidazione del danno, si rileva - in via di estremo subordine - che la Procura ha omesso di far riferimento al calcolo individuato dall'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 400 del 1993, convertito in legge n. 494 del 1993, come modificato dall'art. 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) in materia di canoni per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario direzionali e di produzione di beni e servizi. Canoni determinati moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6.5. I canoni annui così determinati sono ulteriormente ridotti delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrato, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati , 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60

per cento.

Applicando tale meccanismo, l'ammontare complessivo dei canoni attualmente ritraibili risulterebbe, secondo la tabella allegata da parte convenuta, pari a complessivi euro 846.144,83. Pertanto il danno erariale andrebbe comunque determinato in tale cifra, salvo l'esercizio del potere riduttivo.

Nell'odierna udienza il PM e i difensori del convenuto, preso atto dell'intervenuta riunione dei giudizi all'udienza del 16 ottobre 2008, hanno ribadito le posizioni e conclusioni in atti.

Il PM, riepilogati i fatti, ha tenuto a precisare che i procedimenti relativi alle concessioni oggetto dei giudizi al momento del trasferimento alla Regione e quindi al Comune non erano stati completati, come attestato da una serie di ragioni evidenziate al momento della trasmissione degli atti dalla Capitaneria di porto, con riferimento anche all'esistenza di una serie di irregolarità edilizie. Ragioni di cui il Comune non ha tenuto conto alcuno limitandosi a rinnovare i titoli concessori ora per allora.

In particolare nell'emissione dei titoli concessori non si è tenuto presente il principio di carattere generale, consacrato del resto dallo stesso art. 97 della Costituzione, della economicità della gestione dei beni pubblici, come confermato dagli esiti della gara relativa al chiosco Amelindo.

È dunque da contestare l'impostazione della difesa, secondo cui convenuto doveva soltanto procedere automaticamente al rilascio delle concessioni.

Per quanto concerne poi l'asserito difetto di legittimazione passiva dell'arch. B., pure eccepito da parte convenuta, per cui comunque il B. non avrebbe avuto i poteri per indire alcuna gara in materia, il PM ha fatto presente che è invece proprio della responsabilità dei dirigenti individuare i presupposti per l'indizione di una gara in ordine allo sfruttamento di beni pubblici. In tal senso ha richiamato giurisprudenza delle Sezioni di controllo della Corte dei conti.

In ordine al richiamo, pure operato dalla difesa, all'affidamento che l'avvio dell'istruttoria aveva determinato nei soggetti interessati i quali avevano così intrapreso anche importanti ed onerosi lavori di ristrutturazione edilizia degli stabilimenti, il PM ha tenuto a ribadire come, secondo quanto già accennato, la Capitaneria di porto al momento del trasferimento degli atti aveva segnalato l'esistenza di abusi edilizi, dei quali peraltro non si rinviene successivamente nei documenti di cui è causa alcuna notizia di sanatoria ovvero di messa in regola.

Il rappresentante della Procura ha altresì posto in evidenza che le stesse delibere e indicazioni giuntali, invocate dalla difesa al fine di sostenere la correttezza dell'operato del B., il quale si sarebbe limitato quindi nel rilascio delle concessioni a seguirne pedissequamente gli indirizzi da esse segnati, sono posteriori allo svolgimento delle istruttorie di cui è causa, in quanto emesse in prossimità di tale rilascio.

Per quanto concerne ancora la prospettata utilizzazione in ordine alla determinazione del danno erariale dei criteri stabiliti dall'art. 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006 il PM ha ritenuto ammissibile questa utilizzazione, facendo riferimento alla valenza turistica delle concessioni di cui è causa richiamata d'altronde esplicitamente negli atti concessori al fine di determinare in via provvisoria le misure dei canoni nelle more dell'individuazione da parte della Regione Lazio

delle zone di diversa valenza turistica.

Il PM si è infine soffermato, in relazione al giudizio rubricato al n. 68239/R, sulla eccepita inammissibilità del relativo Atto di citazione, in quanto depositato ben oltre il termine di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 19 del 1994.

In proposito ha fatto presente che la ripetizione della procedura di emissione dell'Atto in questione è legata ad un mero disguido di segreteria, senza incidenza sulla difesa del convenuto e certo tale da non sovvertire l'ordine della procedura. Un errore materiale che avrebbe giustificato la remissione in termini e che ha dato luogo ad una semplice superfetazione rispetto al normale ordine procedurale donde non può trarsi l'estinzione del diritto al risarcimento del danno, non prevista comunque dalla normativa vigente.

L'avv. Luigi Medugno per il convenuto si è soffermato sulla eccepita inammissibilità dell'Atto di citazione di cui al giudizio rubricato al n. 68239/R, rilevando che il termine di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 19 del 1994 è posto a pena di decadenza, di guisa che ammettendo la reiterazione dell'invito a dedurre con il conseguente decorrere di un nuovo periodo di 120 giorni il termine in oggetto sarebbe sempre eludibile da parte della Procura con evidente incidenza sui diritti della difesa e sulla stessa *ratio* sottesa all'introduzione di questo ultimo nella normativa richiamata.

Per quanto concerne poi il merito degli addebiti, il difensore ha affermato che ove fosse stato previsto in materia un obbligo di gara, gli Atti di citazione avrebbero dovuto riguardare altri soggetti, rispetto al convenuto, autorizzati all'indizione delle gare.

Il fatto è che nella specie il modulo procedimentale dell'asta pubblica è inutilizzabile, in quanto l'eventuale affidamento al concessionario dei beni demaniali di cui è causa prevede la valutazione del piano di investimenti, in relazione ai quali viene determinata la durata della concessione. Dunque una pluralità d'interessi da valutare nell'ambito del procedimento, che non sopporta evidentemente una successiva indizione di gare.

Rilevato quindi che una eventuale invocazione delle regole del diritto comunitario in proposito non potrebbe comunque riguardare le responsabilità del B., il quale ha ereditato delle pratiche, già istruite, che avevano appunto condotto ad una serie di autorizzazioni ad impegni di spesa da parte dei ricorrenti, con il conseguente determinarsi di affidamenti, l'avv. Medugno ha proceduto ad inquadrare la problematica del ricorso alla gara nella vicenda *de quo*.

Al riguardo ha rilevato che il ricorso ad una gara è possibile solo quando vi siano domande concorrenti, mentre nella fattispecie non risulta provata la sussistenza delle condizioni per una gara quando ormai si era in presenza di soggetti portatori di precisi interessi alla definizione del procedimento. Né il prospettato ricorso alla gara è di per sé garanzia del conseguimento da parte dell'Amministrazione di un ritorno economico più elevato rispetto alla procedura concessoria seguita: infatti nella valutazione dei benefici conseguiti sulla base della procedura posta in concreto in essere va tenuto conto anche delle migliorie così apportate dai soggetti concessionari dei beni demaniali e conseguentemente acquisite dall'Amministrazione.

Ne segue conclusivamente la mancanza della prova del danno asseritamente subito dall'Amministrazione.

L'avv. Federico Freni si è soffermato anzitutto sull'elemento soggettivo della responsabilità attribuita al convenuto, rilevando che

le delibere e gli indirizzi della Giunta comunale costituiscono il presupposto del suo operato, posto in essere sulla base delle dirette istruzioni così fornite.

Contestati i criteri utilizzati dalla Procura regionale in ordine alla determinazione del danno erariale, ha fatto presente che l'unico criterio normativamente previsto, peraltro a partire solo dal 1° gennaio 2007, è quello richiamato da parte convenuta con riferimento all'art. 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, il quale comunque determina importi superiori solo di dieci volte rispetto ai canoni corrisposti dai concessionari; di gran lunga inferiori ad ogni modo rispetto ai risultati dei calcoli effettuati dalla Procura regionale.

Ha poi confutato le affermazioni della Procura secondo cui le delibere giuntali richiamate da parte convenuta si limitino a coprire ora per allora l'operato dell'arch. B., quando *per tabulas* questo non è vero già per le sole due concessioni la cui procedura si è avviata nel 2006.

L'avv. Freni ha infine ribadito l'inammissibilità dell'Atto di citazione relativo al giudizio rubricato al n. 68239/R, per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 19 del 1994.

DIRITTO

I giudizi, di contenuto analogo, sono stati riuniti ai sensi dell'art. 274 c.p.c.

In ordine al giudizio rubricato al n. 68239/R la difesa del convenuto ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'Atto di citazione, depositato ben oltre il termine ritenuto perentorio di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 19 del 1994.

Infatti - ha rilevato la difesa - con atto notificato in data 15 marzo 2007 la Procura regionale, in esito alle vicende concernenti il rilascio delle concessioni demaniali marittime di cui al predetto giudizio n. 68239/R, invitava l'arch. B. a fornire le proprie deduzioni, al che il medesimo provvedeva con atto in data 16 aprile 2007.

Tuttavia in data 1° febbraio 2008 la Procura regionale notificava un nuovo invito a dedurre, riprodotto testualmente quello notificato il 15 marzo 2007.

La Procura regionale in esito alle deduzioni del B. con Atto di citazione del 20 giugno 2007 chiamava in giudizio il medesimo. Con nota del 21 giugno 2007, la segreteria del Procuratore regionale - come affermato dalla stessa Procura regionale nell'Atto di citazione impugnato - trasmetteva detta citazione ed il relativo fascicolo all'ufficio repertorio ed all'ufficio giudizi per il deposito nella Segreteria della Sezione. Citazione e fascicolo pervenivano all'ufficio notifiche per fotocopie in data 22 giugno 2007. Senonché, con nota del 31 ottobre 2007, la segreteria della Procura informava il Magistrato requirente che l'Atto di citazione emesso dalla Procura medesima in data 20 giugno 2007, e trasmesso agli uffici di segreteria per il deposito nella segreteria della Sezione giurisdizionale, non era stato depositato nella segreteria della Sezione giurisdizionale per un errore nella trasmissione di atti tra le segreterie.

Di qui, secondo la Procura regionale, lo spirare dei termini previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 19 del 1994 ha determinato la necessità di ricominciare la procedura relativa, con la conseguente riemissione dell'invito a dedurre.

Quanto sopra evidenzia, ad avviso di parte convenuta, l'inammissibilità

dell'Atto di citazione emesso all'esito di una procedura non giustificabile sulla base di un preteso errore nella trasmissione di atti tra le segreterie. Infatti l'evenienza di tale errore, i cui termini reali non risultano peraltro neppure chiariti, apparirebbe comunque assolutamente inidonea ad impedire la consumazione del termine, di natura perentoria - la cui inosservanza determina la decadenza dell'azione, insuscettibile di sanatoria - di cui al citato art. 5, comma 1.

La Procura regionale da parte sua ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte convenuta, ribadendo che la ripetizione della procedura di emissione dell'Atto in questione si è legata ad un mero disguido di segreteria, senza incidenza sulla difesa del convenuto e comunque tale da non sovvertire l'ordine della procedura. Un mero errore materiale, che avrebbe giustificato la remissione in termini e che ha dato luogo ad una semplice superfetazione rispetto al normale ordine procedurale, da cui non può derivare un'estinzione del diritto al risarcimento del danno erariale, non prevista comunque dalla normativa vigente.

Rileva il Collegio come la giurisprudenza di questa Sezione abbia già avuto modo di sottolineare la funzione di garanzia - con particolare riferimento al testo novellato dell'art. 111 della Costituzione - dell'invito a dedurre alla cui emissione la normativa vigente collega l'obbligo di proporre l'Atto di citazione o di disporre l'archiviazione entro un termine determinato. Di qui - sulla scia d'altronde anche di significativa giurisprudenza (così Corte dei conti Sezione III centrale n.105/2006) - l'attribuzione di natura decadenziale al mancato rispetto del termine di 120 giorni di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 19 del 1994; con la conseguente esclusione, in ipotesi - come anche nel caso in esame - di specifica eccezione di parte, che, pur in presenza di fatti sostanzialmente analoghi di quelli considerati, il primo invito a dedurre possa essere rimodulato, integrato o annullato con l'emissione di un nuovo invito a dedurre.

Infatti, ammettendo tale possibilità, il rispetto della normativa relativa al termine della proposizione dell'Atto di citazione o per l'archiviazione resterebbe senza garanzia alcuna per la difesa, venendo affidato alla discrezionalità della Procura procedente con il conseguente svuotarsi della stessa normativa di senso e contenuto.

D'altra parte - rileva ancora il Collegio - se è indubitabile che la fase che precede il deposito della citazione ha una natura pre-processuale, è altresì indubitabile che in tale fase, con riferimento specifico all'invito a dedurre, sono stabiliti i termini entro i quali il processo deve essere introdotto ovvero si debba procedere all'archiviazione.

Di qui - attese non solo le garanzie difensive cui tutta la procedura connessa all'instaurazione del giudizio contabile si ispira ma anche la stessa strutturazione di tale procedura, prevedente alternativamente la citazione a giudizio ovvero l'archiviazione - l'impossibilità di dedurre, come inferisce invece la Procura regionale, da un'asserita natura pre-processuale di tale fase (comunque contrastante con l'esplicito riconoscimento della processualità che la giurisprudenza delle Sezioni riunite ha dato al termine per l'emissione dell'Atto di citazione ai fini della sospensione feriale) l'irrilevanza della procedura in questione nei confronti dell'istituendo giudizio. Quando invece in essa vengono ad essere collocati i presupposti di quest'ultimo.

In conclusione il quadro normativo così ricostruito consente al Collegio di ritenere che l'inutile decorso del termine di 120 giorni dall'invito a dedurre per l'emissione dell'Atto di citazione, appalesandosi il suo rispetto come condizione di proponibilità dell'azione di responsabilità, importi l'inammissibilità dell'Atto di citazione di cui al giudizio rubricato al n. 68239/R.

Quanto agli effetti di tale pronuncia la Procura regionale ha eccepito che il termine decadenziale non può incidere sul diritto sostanziale di azione, con conseguente ripercussione sul diritto di risarcimento del danno erariale, di guisa che - ad avviso della Procura - una pronuncia di inammissibilità avrebbe natura di sentenza sul rito, non acquisendo mai la forza di giudicato sostanziale fino a che non sia decorso il termine prescrizione quinquennale.

SI tratta peraltro di questione che attiene alla valenza di una pronuncia giurisdizionale e quindi esula dal presente giudizio e certo non può essere utilizzata, anche postulando uno scrutinio positivo dell'impostazione seguita dal PM, per sostenere l'irrilevanza dei termini regolanti l'emissione dell'Atto di citazione e quindi postulare che la Procura fosse facoltata, nell'ambito della procedura instauratasi nella vicenda *de qua* con il primigenio invito a dedurre, a ripetere tale invito senza l'intervento di un *novum* rispetto all'oggetto del medesimo.

Per quanto concerne il giudizio rubricato al n. 68456/R, va rilevato che l'arch. B., quale dirigente responsabile dell'ufficio Demanio marittimo del comune di Roma, era competente ai sensi dell'art. 67, lett. b) della legge della Regione Lazio n. 14 del 6 agosto 1999 all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e revoca delle concessioni sul litorale laziale di cui è causa.

Sostiene la difesa del convenuto che le istruttorie trasmesse dalla Capitaneria di porto e per le quali il predetto convenuto ha provveduto al rilascio delle relative concessioni erano all'atto della trasmissione ormai compiutamente definite, incumbendo su di lui solo la formale emissione del provvedimento di concessione. In tal senso sostanzialmente riportandosi all'esplicita previsione contenuta nelle delibere della Giunta regionale n. 2816 del 1999 e n. 1161 del 2001 e ripresa nelle memorie di Giunta del comune di Roma del 17 ottobre 2005 e 15 novembre 2006, secondo cui il Comune doveva provvedere al rinnovo delle concessioni demaniali marittime e dei titoli comunque scaduti, anche ora per allora. Intendendosi in sostanza che l'arch. B. non doveva procedere a rilasciare nuove concessioni, bensì a rinnovare concessioni già da tempo in essere e *medio tempore* scadute, atteso che erano già stati comunque autorizzati gli interventi migliorativi degli stabilimenti.

Fatto quest'ultimo che, ad avviso della difesa, avrebbe comunque impedito, a voler pur concedere la possibilità in astratto nei casi di specie del ricorso a gare, nel concreto tale possibilità - comunque in via di principio denegata stante la pretesa alternatività del procedimento di rilascio delle concessioni in questione rispetto alle procedure ad evidenza pubblica - posta altrimenti l'eventualità di azioni risarcitorie da parte dei richiedenti il rinnovo.

Ma proprio muovendo da questa considerazione difensiva il Collegio ritiene di trarre un importante elemento al fine del corretto inquadramento della fattispecie in esame, in quanto di tale ponderazione delle conseguenze connesse agli affidamenti in essere non

si rinviene alcuna traccia negli atti, pur essendo un momento fondamentale nell'adozione di un provvedimento amministrativo quello della complessiva ponderazione degli interessi in gioco tra i quali, v'era indubbiamente anche quello dell'Amministrazione in relazione all'utilizzo proficuo dei beni demaniali.

Infatti, come evidenziato nell'Atto di citazione, l'Amministrazione doveva procedere nell'affidamento delle concessioni secondo una gestione economicamente orientata dei beni demaniali.

Si aggiunga che l'assenza nella documentazione istruttoria di valutazioni in ordine all'economicità degli affidamenti non poteva non rendere incerta la stessa individuazione della durata delle concessioni legate esplicitamente dalla delibera Regionale n. 1161 - par. 2, 2. lettera d) - alla valutazione degli interventi che il concessionario intendeva realizzare ovvero era già stato autorizzato a realizzare, richiamata testualmente dalla memoria di Giunta comunale del 17 ottobre 2005. Incertezza indubbiamente accresciuta dalla mancanza, evidenziata dalla Procura regionale, dei verbali di consistenza dello stato dei luoghi dati in concessione, i quali rappresentano il presupposto per la determinazione del canone dovuto. Lo conferma ancora il nessun seguito - salvo un generico richiamo agli esiti della conferenza di servizi - dato alle segnalazioni della Capitaneria di porto circa l'esistenza di irregolarità edilizie in relazione agli stabilimenti di cui si richiedeva il rinnovo delle concessioni, per le quali non risulta quindi neanche l'esito delle necessarie sanatorie, tanto che negli atti di concessione rilasciati si fa solo riferimento alle originali relazioni tecniche e ai computi metrici estimativi presentati alla Capitaneria di porto.

Si aggiunga che gli indirizzi pure espressi nelle richiamate memorie della Giunta comunale in materia, e comunque intervenuti solo tardivamente nel 2005 e nel 2006, non giustificano le interpretazioni fornite dalla difesa sulla correttezza dell'operato del B.. Essi infatti si limitano a fissare il tetto massimo di durata delle concessioni e anzi affermano che ove fossero carenti i titoli edilizi per la realizzazione delle opere o comunque queste non fossero state ancora realizzate le strutture avrebbero dovuto informarsi alle prescrizioni del piano utilizzazione degli arenili (PUA), intervenuto nelle more, prevedendosi a tal fine l'erogazione di mutui fino al 75% dell'importo dei lavori da effettuare per l'adeguamento a tali prescrizioni.

In particolare nella memoria di Giunta comunale del 17 ottobre 2005 si faceva presente l'esigenza di una ulteriore verifica, in relazione al rilascio delle concessioni pluriennali di quanto già istruito dalla Capitaneria di porto e giacente presso gli uffici al fine di uniformarlo al nuovo quadro delineatosi con l'approvazione del predetto PUA.

Dunque una evidente situazione di incertezza in ordine agli elementi cui ancorare la corretta determinazione dei canoni, confermata dalla stessa provvisorietà dei medesimi, esplicitamente affermata negli atti di concessione, mancando l'indicazione da parte della Regione Lazio delle categorie di diversa valenza turistica delle aree demaniali marittime ricadenti nell'ambito della sua giurisdizione.

Una evidenza che non poteva non essere rilevata con immediatezza dal dirigente precedente, il quale invece non risulta neppure aver sollecitato in proposito chiarimenti o istruzioni dagli organi comunali competenti.

Donde con ciò stesso l'infondatezza della eccezione di legittimazione passiva del convenuto in ordine alla asserita mancanza da parte medesimo di poteri circa l'eventuale indizione di gare, quando lo stesso avrebbe quantomeno dovuto, nell'esercizio delle sue funzioni, rappresentare la situazione alle istanze aventi a suo avviso la ritenuta competenza.

Vero è, rileva il Collegio, che quando la Giunta comunale ha ritenuto di fornire indicazioni riduttive rispetto ai criteri normali di economicità in ordine alla determinazione dei canoni lo ha fatto esplicitamente nella memoria del 22 novembre 2006 laddove ha preso atto dell'esistenza di concessioni rilasciate a Enti o Società senza fini di lucro o assistenziali, tra i quali rientra la Lega navale, prevedendo la possibilità per quest'ultima di accendere un'ipoteca fino al 100% sulle opere costruite sulla concessione demaniale, rispetto al normale limite di erogazione dei mutui fino al 75% per i lavori da effettuare al fine dell'adeguamento degli stabilimenti alle prescrizioni del PUA.

Ad avviso del Collegio pertanto nella specie la condotta del B. si è rivelata connotata da un profilo gravemente colposo, essendo questi venuto meno ai normali criteri di diligenza nell'istruzione delle pratiche relative agli stabilimenti di cui al giudizio rubricato al n. 68456/R, omettendo i necessari approfondimenti e valutazioni volti ad una gestione dei beni demaniali di cui è causa economicamente orientata e senza neppure richiedere l'intervento e l'ausilio anche sotto il profilo giuridico dei competenti organi dell'Amministrazione comunale.

Quanto al danno erariale così causato, i vari criteri di valutazione dei canoni correttamente retribuiti prospettati dalla Procura configurano cifre rilevanti rispetto al limitato ammontare dei canoni determinati con la procedura seguita dal B.. E soprattutto consentono di affermare, senza dubbio di sorta, l'emergere del danno. Danno d'altronde chiaramente evidenziato anche sotto il profilo formale - non rinvenendosi negli atti di concessione, come evidenziato dalla Procura regionale, qualsiasi riscontro dell'avvenuto rispetto della procedura di cui all'art. 13 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione concernente appunto tra l'altro le modalità ed i pareri volti alla determinazione dei canoni - dalla mancata ponderazione dei vari interessi in gioco. In particolare non risulta alcuna concreta valutazione, nell'ambito delle singole procedure istruttorie, tra piani di investimento, opere realizzate dai richiedenti le concessioni e congrua determinazione dei canoni.

Non di meno, rileva il Collegio, i criteri proposti nell'Atto di citazione oltre a individuare un ventaglio di risultati assai distanti tra loro restano collegati ad un giudizio ipotetico in ordine agli esiti di procedure di gara peraltro non indette tanto da non offrire criteri adeguatamente garantiti al fine della concreta determinazione del danno.

Più congruo - anche per la vicinanza temporale della sua entrata in vigore a concessioni che risalgono al 2006-2007 - al riguardo appare il criterio prospettato dalla difesa del convenuto, e sul quale il PM in udienza non ha sollevato sostanziali obiezioni, facente riferimento al calcolo individuato dall'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 400 del 1993, convertito in legge n. 494 del 1993, come modificato dall'art. 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006 in materia di canoni per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziarie direzionali e di produzione di beni e servizi. Canoni determinati moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei

valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento: l'importo così ottenuto viene poi moltiplicato per un coefficiente pari a 6.5. I canoni annui conseguentemente determinati sono ulteriormente ridotti delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento.

Tenuto presente che l'Atto di citazione fa riferimento a concessioni rilasciate nel 2006 e nel 2007 (così per quanto concerne la Lega Navale Italiana) e che i canoni relativi andavano corrisposti annualmente in via anticipata dal momento del rilascio, utilizzando il predetto criterio l'ammontare dei canoni utilmente ritraibili in ragione di anno per gli stabilimenti balneari Bagni Vittoria, Faber Village, La Playa, Lega Navale Italiana, Marechiaro e Sporting Beach risulterebbe, secondo la tabella allegata da parte convenuta, pari ad euro 24.855,07 per lo stabilimento Bagni Vittoria (rispetto ad euro 10.666,22 previsti in concessione), ad euro 52.682,51 per lo stabilimento Faber Village (rispetto ad euro 9.853,15), ad euro 35.067,91 per lo stabilimento La Playa (rispetto ad euro 15.499,87), ad euro 5.613,59 per lo stabilimento Lega Navale Italiana (rispetto ad euro 1.702,00), ad euro 67.201,34 per lo stabilimento Marechiaro (rispetto ad euro 38.318,04) ed euro 69.644,74 per lo stabilimento Sporting Beach (rispetto ad euro 25.948,34) per complessivi euro 255.065,16.

Da tale ammontare va dedotto per l'anno 2007 l'importo relativo alla Lega Navale Italiana, poste le finalità *no profit* della medesima, in riferimento alle quali è da ritenere che il convenuto non poteva non essere legittimamente condizionato nella determinazione del canone dal richiamo in tal senso contenuto nella memoria di Giunta del 22 novembre 2006 sopra citata.

Donde l'ammontare complessivo dei canoni previsti secondo il criterio così utilizzato andrebbe determinato in euro 249.451,57 per gli anni 2007 e 2006. Somme da cui vanno naturalmente dedotti i canoni effettivamente pagati che ammontano ad euro 100.285,62 in ragione d'anno.

Di guisa che si configura un mancato introito di canoni per complessivi euro 149.165,95 in ragione d'anno. Su tale somma, trattandosi comunque del risultato dell'applicazione di un criterio non discendente direttamente dalla legge, pare opportuno applicare il coefficiente di abbattimento del 10 per cento richiamato dalla Procura regionale in sede di prospettazione dei parametri cui ancorare la determinazione del danno erariale: donde la conseguente riduzione della somma ad euro 134.250,00 circa.

In applicazione del potere riduttivo il Collegio, attesa anche la non manifestata contrarietà della Procura regionale, ritiene di poter determinare il danno in euro 100.000,00 in ragione d'anno, per il versamento anticipato dei canoni in oggetto nel 2006 e nel 2007, comprensivi della rivalutazione monetaria fino alla data di partecipazione della sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, previa riunione dei giudizi,

DICHIARA

l'improcedibilità del giudizio rubricato al n. 68239/R per inammissibilità dell'Atto di citazione.

CONDANNA

in relazione al giudizio rubricato al n. 68456/R, B. G. al pagamento in favore dell'Erario di euro 200.000 (duecentomila/00) comprensivi di rivalutazione fino alla data di partecipazione della sentenza e con interessi legali successivamente, nonché al pagamento delle spese di giudizio che all'atto della presente sentenza si liquidano in euro 481,78 (quattrocentottantuno/78).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 19 febbraio 2009.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Franco MENCARELLI

F.to Dott. Mario RISTUCCIA

Depositata in Segreteria il 30.03.2009

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to Dott.ssa Mirella FREDA